

REGOLAMENTO DI ATTIVAZIONE FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti alla Polizia Locale a tempo indeterminato non amministrativi. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di detta forma di previdenza integrativa.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al servizio di Polizia Locale del Comune di Carcare, a tempo indeterminato, non amministrativi.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno versati nel fondo previdenziale Perseo Sirio, come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro nel comparto Funzioni Locali 2016 -2018. 2. Gli strumenti previdenziali sono quelli contenuti nel Fondo Perseo Sirio,

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS.

2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

3. Il Servizio di Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore del fondo Perseo Sirio, ed a curare la gestione in base agli effettivi incassi risultanti dal rendiconto approvato, dell'anno di competenza.

4. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S.; il Fondo è comunque finanziato annualmente da un importo minimo di 1.500 € per ciascun destinatario, così come individuato all'art. 2.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Lo strumento di previdenza complementare individuato è il Fondo Perseo Sirio, come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro nel comparto Funzioni Locali 2016 -2018.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. L'obbligo contributivo dell'Ente termina in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente o Ufficiale di P.L.

2. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art .7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo Sirio.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

Art. 9 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente adottato con deliberazione n. 56/2009.

2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada, ed il regolamento del fondo Perseo Sirio.